REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO LI | BARI, 30 MARZO 2020 | n. 44

Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2020, n. 8
"Interventi regionali di tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimane sante pugliesi patrimonio immateriale della Regione" 21397

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2020, n. 9
"Promozione e valorizzazione delle sagre di qualità e modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)". 21401

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2020, n. 10
"Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della puglia". 21404

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2020, n. 11
"Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)". 21409

REGOLAMENTO REGIONALE 27 marzo 2020, n. 4
"Regolamento per la costituzione dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici. Conferimento incarichi, redazione perizie, compensi spettanti". 21413

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2020, n. 8

"Interventi regionali di tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimane sante pugliesi patrimonio immateriale della Regione"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Oggetto della legge

1. La Regione Puglia considera i riti e le processioni della settimana santa come proprio patrimonio immateriale. In attuazione della convenzione della Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la Regione tutela e valorizza le processioni e i riti della settimana santa e contribuisce alla loro conservazione e promozione, promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantirne la più ampia diffusione.

Art. 2
Programma pluriennale di intervento

1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente competente e nel rispetto dei criteri e delle modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore delle processioni e dei riti della settimana santa pugliese e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

Art. 3
Elenco regionale

1. La Regione provvede a istituire un elenco regionale dei soggetti che organizzano processioni e riti della settimana santa. Potranno aderire all'elenco, in settori differenti, tutti coloro che organizzano processioni e riti della settimana santa: diocesi, parrocchie, confraternite o associazioni costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro.

2. La Regione, con apposito regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

delle presenti disposizioni, individua i criteri e le modalità per la concessione di contributi e finanziamenti avvantaggiando, tra quelli iscritti all'elenco, i riti e le processioni che per storia, per tradizione, hanno origine più remota e continuità nello svolgimento.

Art. 4
Contributi e finanziamenti

1 La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 2, concede annualmente contributi in favore di quanti, iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 3, nei limiti del 70 per cento della spesa rendicontata, con esclusione delle somme già coperte da altri contributi o finanziamenti di qualsiasi natura, e comunque nei limiti delle somme disponibili in bilancio, per la promozione in Italia e all'estero degli eventi:

a) per attività di studio e attività culturali, anche fuori dai confini regionali, legate a riti della settimana santa pugliese;
b) per la realizzazione degli eventi;
c) per la realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento delle origini della ritualità;
d) per la realizzazione di cd, dvd, applicazioni e altro materiale multimediale contenenti notizie utili a quanti intendono assistere allo svolgimento degli eventi.

Art. 5
Vincolo di destinazione dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui all'articolo 4 e non possono essere utilizzati per altre finalità.

Art. 6
Finanziamento degli interventi

1. Per le finalità della presente legge, nell'ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per il corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila, con riduzione dello stanziamento di pari importo dal "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1. Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)), l'importo del fondo è ridotto di euro 250 mila.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti dalle leggi annuali e pluriennali di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 MAR. 2020

MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA

Allegato n.8/4 al
D.Lgs. 118/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Interventi regionali di tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimane sante pugliesi patrimonio immateriale della Regione
Rif. Delibera di Consiglio del 20/02/2020 N. 327
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)
		Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00	
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		250.000,00	0,00	
			previsione di cassa		250.000,00	0,00	
Totale Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		250.000,00	0,00	
			previsione di cassa		250.000,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		250.000,00	0,00	
			previsione di cassa		250.000,00	0,00	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri fondi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		0,00	250.000,00	
			previsione di cassa		0,00	250.000,00	
Totale Programma	3	Altri fondi	residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		0,00	250.000,00	
			previsione di cassa		0,00	250.000,00	
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		0,00	250.000,00	
			previsione di cassa		0,00	250.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		250.000,00	250.000,00	
			previsione di cassa		250.000,00	250.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti		0,00	0,00	
			previsione di competenza		250.000,00	250.000,00	
			previsione di cassa		250.000,00	250.000,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

1

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Dott. Nicola PALADINO)

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2020, n. 9

“Promozione e valorizzazione delle sagre di qualità e modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Capo I
Le Sagre di qualità

Art.1
Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia promuove e valorizza le “Sagre di qualità” che hanno come obiettivo la promozione dei prodotti tipici dei territori e la tutela del turismo, della economia, della cultura, del folklore e delle tradizioni del territorio pugliese.

2. L’obiettivo è quello di rendere facilmente identificabili le sagre tradizionali e di qualità che realmente operano per la promozione e la tutela del territorio, al fine di essere valorizzate e soprattutto tutelate anche da eventuali plagi.

3. I principali obiettivi della ‘Sagra di qualità’ sono:
   a) valorizzazione dei prodotti tipici dei territori individuati tra quelli a denominazione di origine protetta (DOP), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione comunale di origine (DECO), oppure che risultino essere iscritti nell’elenco ministeriale dei prodotti agroalimentari tradizionali della Puglia (PAT) e nel registro regionale delle risorse genetiche autoctone di cui alla legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico);
   b) valorizzazione dei prodotti a chilometro zero di cui alla legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli);
   c) valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da agricoltura biologica ai sensi della normativa vigente;
   d) valorizzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale ai sensi della legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

Art.2
Definizione

1. Sono “Sagre di qualità” esclusivamente quelle che rispondono ai seguenti requisiti:

a) manifestazioni temporanee che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, aventi la finalità di valorizzare un territorio mediante l'utilizzo, la vendita e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico rappresentativi della cultura, della tradizione e dell'identità del territorio stesso;
b) le sagre di qualità non possono avere una durata superiore a quattro giorni e devono:
    1. prevedere iniziative e manifestazioni che valorizzino le realtà agricole, rurali, turistiche, paesaggistiche, ambientali, naturalistiche, folkloristiche, culturali e storiche del territorio;
    2. assicurare che i prodotti oggetto della sagra rientrino in prevalenza tra quelli indicati all'articolo 1, comma 3;
    3. svolgersi da almeno dieci anni;
    4. prevedere il coinvolgimento degli operatori locali al fine di favorire la valorizzazione dei prodotti oggetto della sagra di tradizione e qualità;
    5. organizzare nell'ambito della manifestazione la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente e prevedere l'utilizzo di stoviglie, posate, bicchieri e tovaglie realizzate in materiali biodegradabili e compostabili.

Art. 3
Compiti della Regione

1. La Regione favorisce, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, l'organizzazione di "Sagre di qualità" nel proprio territorio valorizzando il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.

2. Per le finalità indicate all'articolo 1, la Regione assegna l'attestazione di "Sagre di qualità" a progetti volti alla realizzazione di manifestazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 2.

3. I progetti individuano le specifiche modalità attuative della sagra. Il comune assicura le forme di verifica che garantiscano un controllo documentato in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2 nella fase attuativa della manifestazione.

4. La Regione inserisce le manifestazioni che hanno ottenuto l'attestazione di "Sagra di qualità" nel calendario di cui all'articolo 4 dandone comunicazione al comune interessato.

5. Gli esiti dei controlli indicati al comma 3 sono comunicati alla Regione.

Art. 4
Calendario regionale delle Sagre di qualità

1. La Giunta regionale istituisce e diffonde il calendario regionale delle "Sagre di qualità" e lo pubblica sul sito istituzionale della Regione.

2. Il calendario regionale include la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle sagre.

3. Non possono essere iscritte nel calendario regionale dell'anno successivo, le sagre che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2 o che non hanno superato positivamente i controlli di cui all'articolo 3, comma 3.

Art.5
Regolamento

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, adotta il regolamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento in particolare individua:
   a) i criteri, le modalità e i termini per l'inserimento nel registro delle sagre di qualità;
   b) le modalità di costituzione e tenuta del calendario di cui all'articolo 4.

Art. 6
Logo

1. Gli organizzatori delle "Sagre di qualità" riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, possono fregiarsi del logo "Sagra di qualità Puglia".

2. L'Unione nazionale delle pro loco (UNPLI) Puglia e le associazioni di categoria riconosciute a livello regionale che operano negli ambiti indicati all'articolo 1 possono aggiungere il loro logo.

Capo II
Modifiche a disposizioni vigenti

Art. 7
Integrazioni all'articolo 11 alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale *20 dicembre 2017, n. 59* (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)" aggiungere infine le seguenti parole: ", in una percentuale non inferiore al 5 per cento da riservarsi nella predetta soglia del 100 per cento.".

Art. 8
Modifica all'articolo 26 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 59/2017, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale)), sostituire la parola: "tre" con la seguente: "sei".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 MAR. 2020

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2020, n. 10

“Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Principi

1. La Regione Puglia, in adesione ai princìpi costituzionali e ai valori fondativi dell’Unione europea e nel rispetto del suo Statuto, riconosce la memoria e il ricordo di fatti, accadimenti, fenomeni, esperienze e testimonianze di valenza storica e identitaria, connesse al territorio pugliese e determinanti per l’assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica italiana, quali elementi di rilevante valore sociale, educativo e formativo per la comunità regionale allo scopo di creare e rafforzare un patrimonio immateriale, culturale e valoriale, collettivo e condiviso.

Art. 2
Finalità

1. La Regione Puglia tutela e promuove il patrimonio culturale, storico e politico rappresentato da luoghi e beni, presenti sul territorio pugliese, connessi a eventi o accadimenti significativi che hanno segnato la storia della Puglia e della sua comunità regionale nell’età contemporanea, oltre che gli archivi pubblici o privati che ne conservino documentazione.

2. La Regione promuove e sostiene attività di conservazione e fruizione pubblica, di ricerca e divulgazione, di didattica e formazione, finalizzate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone, dei luoghi e dei processi storici dell’età contemporanea, con particolare riferimento al novecento, al fine di creare, rafforzare e diffondere, soprattutto tra le più giovani generazioni, il patrimonio culturale immateriale della Puglia.

Art. 3
Luoghi della memoria e archivi storici

1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione dei “Luoghi della memoria” presenti sul territorio regionale, da intendersi quali spazi fisici all’interno dei quali siano presenti segni visibili e rilevanti, elementi materiali o simbolici che consentano di approfondire e diffondere la conoscenza, l’analisi critica e la riflessione sui fatti, sugli eventi e sui processi storici di particolare rilievo che hanno interessato il territorio regionale nell’età contemporanea, con particolare riferimento al novecento; riconosce, altresì, il ruolo e sostiene l’attività degli enti che si occupano della cura scientifica, della gestione e della valorizzazione formativa e culturale dei “Luoghi della memoria”.

2. La Regione favorisce, in conformità con la vigente legislazione nazionale, la tutela, la valorizzazione, e la fruibilità pubblica degli archivi storici e dei centri di documentazione, pubblici e privati, che conservano e gestiscono sul territorio regionale il patrimonio documentale e archivistico relativo all'età contemporanea, con particolare riferimento alla storia del novecento.

Art. 4
Interventi di sostegno della Regione

1. La Regione, previa pubblicazione di appositi avvisi, concede a soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, contributi da destinare a iniziative e attività dirette al perseguimento delle finalità indicate nella presente legge.

2. In particolare le iniziative e le attività di cui al comma 1 riguardano:
   a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione, riguardanti l'età contemporanea, con particolare riferimento al novecento;
   b) la promozione di iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università, con le associazioni e fondazioni culturali e con le realtà impegnate nella diffusione dei valori democratici;
   c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai "Luoghi della memoria", finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;
   d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione dei "Luoghi della memoria" e degli archivi storici, pubblici o privati, al fine di renderli accessibili al pubblico e di potervi svolgere un'attività continuativa di ricerca, di divulgazione e di realizzazione di iniziative culturali;
   e) il censimento e la mappatura, dei "Luoghi della memoria" e degli archivi storici e centri di documentazione, pubblici o privati, presenti sul territorio regionale;
   f) la realizzazione di itinerari storico-didattici e architettonici riguardanti la memoria dell'età contemporanea, con particolare attenzione alla storia del novecento;
   g) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione, per favorire la più ampia e gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attività svolte in attuazione della presente legge;
   h) la diffusione della conoscenza sugli avvenimenti connessi alle festività civili, previste da leggi statali e regionali, di commemorazione di eventi particolarmente significativi nell'età contemporanea, con particolare riferimento alla storia del novecento.

3. Per di garantire la raccolta, la catalogazione e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività previste dalla presente legge, la Regione Puglia, con il concorso del ministero competente e dell'università, stipula appositi accordi e intese con soggetti pubblici e privati, prevedendo il concorso del ministero e dell'università, per istituire centri permanenti di studio e documentazione sull'età contemporanea in Puglia, con particolare riferimento al novecento.

Art. 5
Programmazione regionale

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma biennale per l'attuazione degli interventi diretti a perseguire le finalità della presente legge.

2. Il programma definisce in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire;
b) le modalità per l'attuazione degli interventi;
c) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;
d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.

3. La Giunta regionale approva, altresì, sulla base degli indirizzi definiti dal programma biennale di cui al presente articolo, i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.

4. La Giunta regionale individua le forme di coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con quelle che afferiscono a specifiche leggi di settore, in particolare per quanto riguarda gli interventi di conservazione e restauro dei "Luoghi della memoria".

Art.6
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) gli interventi realizzati per la promozione, il sostegno e la valorizzazione dei "Luoghi della memoria" presenti sul territorio regionale;
b) gli interventi realizzati per la tutela, la valorizzazione, e la fruibilità pubblica degli archivi storici e dei centri di documentazione;
c) le risorse stanziate ed erogate in relazione alle diverse tipologie di interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati ottenuti;
d) le criticità emerse nell'applicazione della presente legge.

Art. 7
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura delle spese in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con le risorse stanziate nel bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022, nell'ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, capitolo 501010 per euro 150 mila e capitolo 501014 per euro 100 mila**.**

2. Per le spese di parte corrente si provvede, per l'esercizio finanziario 2020 e per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, con i capitoli di nuova istituzione denominati "Valorizzazione e fruizione dei luoghi della memoria e archivi storici della Puglia -Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali" e "Valorizzazione e fruizione dei luoghi della memoria e archivi storici della Puglia – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private", nell'ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, per importi pari rispettivamente a euro 70 mila e a euro 80 mila, che trovano copertura con riduzione di pari importo dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio", missione 20, programma 3, titolo 1. Di conseguenza, all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55, l'importo del fondo destinato è corrispondentemente ridotto.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo

53, comma 1, della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 MAR. 2020

MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della puglia
Rif. Delibera di Consiglio del 20/02/2020 N. 329
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)
	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00	
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		150.000,00	0,00	
		previsione di cassa		150.000,00	0,00	
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		150.000,00	0,00	
		previsione di cassa		150.000,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		150.000,00	0,00	
		previsione di cassa		150.000,00	0,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 3	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		0,00	150.000,00	
		previsione di cassa		0,00	150.000,00	
Totale Programma 3	Altri fondi	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		0,00	150.000,00	
		previsione di cassa		0,00	150.000,00	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		0,00	150.000,00	
		previsione di cassa		0,00	150.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		150.000,00	150.000,00	
		previsione di cassa		150.000,00	150.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		150.000,00	150.000,00	
		previsione di cassa		150.000,00	150.000,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

1

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Dott. Nicola PALADINO)

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2020, n. 11
“Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Finalità

1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità la presente legge disciplina i casi di esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

2. L’esenzione si applica limitatamente al valore della produzione netta conseguito nel territorio della Regione Puglia.

3. L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti **“***de minimis***”.**

Art. 2
Destinatari

1. Sono ammessi a beneficiare dell’esenzione fiscale di cui all’articolo 1 i soggetti indicati dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), esercenti attività nelle seguenti categorie economiche: turismo, attività manifatturiere, ricerca e alta tecnologia individuati dai codici divisione ATECO 2007: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 55, 56, 59, 62, 63, 72, 79, 90, 93, 95 e 96.

2. Le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della Regione Puglia nel periodo compreso tra il giorno della data di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 2020, sono esentate dal pagamento dell’IRAP per il periodo di imposta di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi.

Art. 3
Definizioni

1. Ai sensi della presente legge per nuova iniziativa produttiva s’intende:
   a) l’attività che viene svolta per la prima volta, nel territorio della Regione Puglia, da un’impresa nuova;
   b) l’attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un’impresa esistente in ambiti territoriali diversi da quelli della Puglia;
   c) l’attività realizzata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale da parte di un’impresa già esistente in Puglia.

Art. 4
Esenzione alle nuove iniziative produttive.
Limiti e sanzioni

1. Al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, l'esenzione non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nei periodi di imposta di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di cinque anni dall'insediamento in Puglia, il beneficio fiscale cumulato costituisce debito tributario in capo all'impresa beneficiaria e va restituito all'amministrazione regionale nelle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

Art. 5
Modalità di attuazione

1. La Giunta regionale con apposito regolamento disciplina le modalità di attuazione e definisce i programmi di accertamento delle violazioni alle norme della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge a decorrere dall'esercizio finanziario 2020 derivano annualmente minori entrate per euro 3 milioni e 600 mila con imputazione al titolo 1, tipologia 101, categoria 20 della parte entrata del bilancio regionale autonomo.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, mediante riduzione dello stanziamento iscritto alla missione 20, programma 3, titolo 1, a valere sul "Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio". Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia "Legge di stabilità regionale 2020"), le parole alfanumeriche: "13.473.693,21" e "4 milioni 660 mila" sono sostituite dalle seguenti: "9.873.693,21" e "1 milione 60 mila".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 MAR. 2020

MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Rif. Delibera di Consiglio del 20/02/2020 N. 330
Entrate

Allegato n.8/1 al
D.Lgs. 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	
	Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		0,00	3.600.000,00	
		previsione di cassa		0,00	3.600.000,00	
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		0,00	3.600.000,00	
		previsione di cassa		0,00	3.600.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		0,00	3.600.000,00	
		previsione di cassa		0,00	3.600.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		0,00	3.600.000,00	
		previsione di cassa		0,00	3.600.000,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

1/2

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Dott. Nicola PALADINO)

REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)Rif. Delibera di Consiglio del 20/02/2020 N 330
SPESE

Allegato n.8/1 al
D.Lgs. 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 (*)
	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 3	Altri fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		0,00	3.600.000,00	
		previsione di cassa		0,00	3.600.000,00	
Totale Programma 3	Altri fondi	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		0,00	3.600.000,00	
		previsione di cassa		0,00	3.600.000,00	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti		0,00	0,00	
		previsione di competenza		0,00	3.600.000,00	
		previsione di cassa		0,00	3.600.000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti		**0,00**	**0,00**	
		previsione di competenza		**0,00**	**3.600.000,00**	
		previsione di cassa		**0,00**	**3.600.000,00**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti		**0,00**	**0,00**	
		previsione di competenza		**0,00**	**3.600.000,00**	
		previsione di cassa		**0,00**	**3.600.000,00**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

REGOLAMENTO REGIONALE 27 marzo 2020, n. 4

“Regolamento per la costituzione dell’elenco regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici. Conferimento incarichi, redazione perizie, compensi spettanti".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 238 del 02/03/2020 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1
Elenco Regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici

1. Ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 28.1.1998 n. 7 (Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332) è istituito presso la Regione Puglia l’elenco degli istruttori e dei periti-delegati tecnici per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici.
2. L’Elenco regionale di cui al comma precedente è composto di due sezioni distinte:
   a) Sezione tecnica: periti-delegati tecnici;
   b) Sezione storico-giuridica: istruttori.
3. Per ottenere l’iscrizione nella Sezione tecnica dell’Elenco regionale, occorre:
   - essere iscritto all’Ordine degli architetti, ingegneri, dottori in agraria e scienze forestali o al Collegio dei geometri, periti agrari o forestali e/o agrotecnici;
   - presentare un dettagliato curriculum recante autocertificazione dell’attività professionale svolta e delle specifiche competenze in materia di usi civici, nonché del luogo di prevalente svolgimento dell’attività stessa, delle eventuali specializzazioni conseguite;
   - qualora l‘ordinamento professionale di appartenenza non preveda, quale oggetto dell’attività professionale, la sistemazione e la liquidazione degli usi civici ed il richiedente l’iscrizione non abbia già espletato incarichi prima del 28/1/1998, è necessario possedere e presentare, oltre ai requisiti di cui agli alinea precedenti, attestazione di frequenza di un corso in materia di usi civici riconosciuto dalla Regione Puglia. Tale requisito si intende integrato per docenti che hanno tenuto corsi formativi in materia di usi civici riconosciuti dalla Regione.
4. Per essere iscritto alla Sezione storico-giuridica dell’Elenco regionale, occorre dimostrare, attraverso la presentazione di dettagliato curriculum professionale, la specifica competenza posseduta in materia di usi

civici. Il richiedente l'iscrizione dovrà documentare, altresì, l'esperienza maturata in ricerche storico-giuridiche attinenti la materia e dimostrare di essere in grado di prestare la propria collaborazione alle operazioni di sistemazione demaniale come specificate all'art. 68 e seguenti del R.D. n. 332 del 26/2/1928.

5. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di istruttori e periti-delegati tecnici ai quali sarà possibile conferire incarichi. L'iscrizione nell'Elenco non determina per l'iscritto alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.

Art. 2
Domanda di iscrizione all'Elenco

1. La domanda per l'iscrizione all'Elenco regionale deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: serviziourbanistica.regione@regione.puglia.it con oggetto: "*Domanda di iscrizione nell'Elenco Regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici per l'affidamento di incarichi peritali per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici*". La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati alla competente struttura regionale tramite un indirizzo pec intestato al richiedente l'iscrizione ed essere contenuti in un'unica e-mail in formato pdf. non modificabile. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente l'iscrizione.

2. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento. Possono presentare domanda di iscrizione singoli interessati, anche se facenti parte di studi associati o società tra professionisti. La domanda è redatta in carta semplice utilizzando il **modulo allegato A1** debitamente compilato e sottoscritto; essa deve contenere l'autocertificazione relativa a:

a) l'assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;
b) non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità professionale;
c) (ove ricorra il caso) non aver subito provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione;
d) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
e) non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con la Regione Puglia, come previste dall'ordinamento giuridico e dai codici deontologici professionali;

3. Alla domanda deve essere allegato:
   1) curriculum vitae in formato europeo che evidenzi la specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata e/o acquisita in materia di usi civici, debitamente sottoscritto e autocertificato;
   2) nulla-osta all'iscrizione nell'Elenco, in caso di rapporto di dipendenza con una pubblica amministrazione, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. L'iscrizione non può aver luogo in caso di:
   - mancanza, incompletezza, o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni previste dal modulo di domanda allegato 1.;
   - assenza della sottoscrizione di cui al comma 2;
   - mancanza dell'allegato di cui al comma 3.

5. L'inserimento in Elenco avviene secondo l'ordine alfabetico. Sarà sempre possibile per gli interessati presentare domande di iscrizione all'Elenco.

6. L'Elenco è aggiornato, di norma, al 30 giugno di ogni anno mediante l'inserimento di coloro che abbiano presentato istanza e le cancellazioni necessarie. L'Elenco, con i successivi aggiornamenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
7. I soggetti interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente alla competente struttura regionale, e comunque entro e non oltre trenta giorni, ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati, anche ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco.

Art. 3
Gestione e aggiornamento dell'Elenco

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/279, l'Elenco regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici è formato e gestito dalla competente struttura regionale. Essa è titolare del trattamento dei dati contenuti nell'Elenco e procede a controllo, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47.

2. La struttura regionale competente, ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale, provvede all'esame della domanda trasmessa e alla verifica della documentazione prodotta dal soggetto richiedente e adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, il provvedimento conclusivo con determinazione dirigenziale. L'istruttoria è volta a verificare la sussistenza di tutti i requisiti in capo al richiedente, nonché le competenze specifiche necessarie all'iscrizione nelle Sezioni di cui all'articolo 1, comma 2.

3. La struttura regionale competente, in caso di insufficiente documentazione, ne chiede l'integrazione a mezzo PEC, concedendo un termine massimo di quindici giorni entro il quale il soggetto interessato provvede ai relativi adempimenti. In tal caso, il termine dei sessanta giorni previsto al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui il soggetto interessato presenta la documentazione e comunque dalla scadenza del termine concesso per l'integrazione.

4. Qualora al termine dell'istruttoria sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o il difetto di documentazione perduri anche a seguito della richiesta di integrazione, si procede ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche.

5. Sono cause di cancellazione dall'Elenco:

a) richiesta di cancellazione avanzata dall'iscritto;
b) perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione, comunque accertata dalla competente struttura regionale anche sulla base di controlli a campione;
c) aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
d) non aver assolto l'incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempienze;
e) aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
f) altri eventuali casi di inadempimento, negligenza accertati nel rispetto del principio del contraddittorio.

6. La struttura regionale competente può procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000

7. La sospensione e la cancellazione dall'Elenco è disposta con atto motivato, nel rispetto del contraddittorio, dal Dirigente della competente struttura regionale ed è comunicata a mezzo pec al soggetto interessato.

8. La struttura regionale preposta, riscontrata la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 5 lettere b), c), d) e) ed f), la contesta a mezzo pec al soggetto iscritto sospendendolo dall'Elenco ed

assegnandogli un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni, per rimuovere la causa contestata e per presentare eventuali osservazioni.

9. Decorso inutilmente il temine di cui al comma 8 o nel caso in cui le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l'inadempienza rilevata, la competente struttura regionale procede alla cancellazione del soggetto dall'Elenco.

Art. 4
Conferimento incarico ai periti/istruttori

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al conferimento degli incarichi ai soggetti iscritti all'Elenco inerenti alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico di cui al comma 1 dell'articolo 1 provvede il Comune nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale e del presente articolo.

2. Il Comune, preliminarmente al conferimento dell'incarico peritale, acquisisce il nulla-osta della competente struttura regionale in ordine all'individuazione dei territori oggetto della verifica demaniale.

3. Il Comune, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di genere, trasparenza e rotazione degli incarichi, pubblica apposito Avviso pubblico rivolto ai soggetti iscritti nella Sezione di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, ai fini dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento dell'incarico di perito demaniale o istruttore. Prima del conferimento dell'incarico, l'interessato dovrà:

- attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco;
- attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, di non avere situazioni di inconferibilità e incompatibilità e/o di conflitto di interessi di cui all'art. 11 nè incarichi pendenti in contraddittorio con la Regione Puglia o con il Comune conferente ed obbligarsi a comunicare prontamente alla Regione e al Comune conferente l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato;
- obbligarsi ad accettare i compensi nella misura determinata ai sensi dell'art. 6 nel contratto di incarico;
- obbligarsi a non azionare procedure monitorie in danno del Comune conferente prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento;
- obbligarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori.

4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) da parte dei soggetti in esso individuati, l'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 1 è trasmesso alla competente struttura regionale e pubblicato sul sito web della Regione e del Comune.

5. Al conferimento degli incarichi si provvede mediante la stipula di un apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale, nel quale sono indicati, in particolare, le prestazioni professionali richieste, la durata dell'incarico, i compensi e le modalità di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità.

6. In caso di incarichi conferiti ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, nel contratto devono essere indicate le attività da eseguire finalizzate a:

a) individuare le terre demaniali civiche o gravate da uso civico, ai fini dell'adozione da parte della Regione del provvedimento di assegnazione alle categorie di cui all'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno), ovvero di rettifica dell'eventuale precedente assegnazione;

b) avviare le operazioni di verifica tecnica sullo stato dei suoli e sullo stato giuridico dei terreni sotto il profilo ambientale e urbanistico, redigendo specifiche proposte, nel rispetto della normativa in materia di usi civici, tenuto conto delle modalità e delle direttive emanate in materia dalla Regione;

c) redigere le perizie da depositare presso la Regione secondo quanto previsto all'art. 5;

d) ricercare e reperire gli atti e la documentazione presso gli archivi storici pubblici e privati;
e) redigere una dettagliata relazione contenente i riferimenti storico-giuridici relativi al territorio oggetto di ricerca;

f) elencare con dati catastali e rappresentare cartograficamente le terre ritenute soggette ai diritti di uso civico.

7. Concluso l'incarico, il soggetto incaricato trasmette la perizia con le relative risultanze alla competente struttura regionale per gli adempimenti di competenza di quest'ultima.

Art. 5
Redazione della perizia

1. La redazione della perizia di verifica e sistemazione demaniale deve essere prodotta su supporto informatico e georeferenziato e in formato cartaceo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia. La perizia, relativa alle terre per le quali si propone la legittimazione, deve riportare il nominativo, i dati anagrafici, il codice fiscale, la partita catastale, il foglio e la particella, la superficie catastale e quella relativa di occupazione (allegando, qualora la particella catastale risulti occupata in parte, stralcio di mappa catastale in scala, che consenta agevole lettura, con evidenziate le porzioni interessate), il canone di legittimazione, il riferimento a verifiche precedenti.

Art. 6
Compensi spettanti agli istruttori e periti-delegati

1. I compensi da corrispondere agli istruttori e ai periti-delegati tecnici sono anticipati dal Comune e sono posti a carico, secondo un riparto proporzionale, dei soggetti privati nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali.

2. Per la determinazione dei compensi spettanti agli istruttori e ai periti-delegati tecnici per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità Giudiziaria si applicano le tariffe previste dalla Legge 8/7/1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per le operazioni non espressamente previste dal tariffario di cui alla Legge n. 319/1980 si potrà fare riferimento al R.D. 15/11/1925, n. 2180 ad oggetto "A*pprovazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici del Regno*" e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Si confermano, altresì, le sanzioni previste dall'art. 8 del R.D. n. 2180/1925 relativamente alla riduzione delle parcelle da parte del competente Ufficio comunale, a seconda della gravità degli errori commessi dall'istruttore e dal perito-delegato tecnico.

5. Quando l'operazione non possa essere validata per vizio derivante dall'operazione stessa, l'importo complessivo della parcella sarà costituito dal rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per intero, mentre per le vacazioni l'importo potrà essere ridotto alla metà o ad un terzo secondo la gravità degli errori commessi dall'agente o dal perito, a giudizio dell'Ufficio comunale competente.

6. Il compenso spettante all'istruttore è definito prescindendo dalle tariffe professionali stabilite per il perito-delegato tecnico e dipende dalla complessità, natura, durata e specificità dell'incarico assegnato. Tuttavia per incarichi di particolare complessità e durata potrà essere liquidato con gli stessi criteri definiti per il perito-delegato tecnico.

7. La parcella professionale è liquidata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate e comunque non prima dell'approvazione definitiva con deliberazione di Giunta regionale. Il Comune può subordinare la liquidazione delle parcelle alla conclusione delle operazioni ovvero al successivo incameramento nelle casse comunali delle somme rivenienti dalla liquidazione degli usi civici di cui all'incarico conferito all'istruttore e/o al perito-delegato tecnico.

8. Per le attività svolte dagli incaricati delle operazioni storico-giuridiche i compensi possono essere liquidati a conclusione dell'incarico ovvero anche anteriormente alle operazioni demaniali che competono al perito-delegato tecnico.

9. Salvo casi specifici, possono essere concesse dal Comune interessato anticipazioni sulle spese nei limiti del 10 per cento del compenso complessivo da liquidarsi, previa autorizzazione dell'Ufficio comunale preposto.

10. Ai soggetti incaricati spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la produzione di materiali documentali, per l'accesso ad archivi, nonché per le missioni effettuate esclusivamente per ragioni connesse all'espletamento dell'incarico conferito, nella misura indicata al comma 9.

11. Ai fini di cui al comma 10, il rimborso è calcolato per le missioni effettuate con partenza dalla residenza del soggetto incaricato, con riferimento alle spese documentate mediante presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali per: a) mezzi pubblici di trasporto (treno, autobus, traghetto) ; b) mezzo proprio, qualora ciò risulti più conveniente in termini di rapporto costi/benefici organizzativi, temporali e di risultato; c) pedaggi autostradali e parcheggio. Per le missioni svolte con la propria autovettura si applicano le tariffe chilometriche previste dalla vigente normativa di riferimento.

Art. 7
Compiti dell'istruttore.

1. L'istruttore è una figura di collaboratore non necessariamente iscritto ad uno degli Ordini professionali che abilitano all'esercizio di una libera professione.

2. E' un esperto in materia di usi civici che, ai sensi degli articoli 68 e seguenti Regio Decreto n. 332/1928, può essere incaricato dal Comune interessato:

a) per compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;
b) per approntare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;
c) per compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e ogni altro oggetto sul quale l'Ufficio Usi Civici regionale debba provvedere;
d) per eseguire ogni altra disposizione loro impartita dal Comune su indicazioni della Regione Puglia.

3. Per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale e di ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di uso civico previste dalla legge 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione, il Comune si avvale degli iscritti nel relativo Elenco.

Art. 8
Corsi di perfezionamento ed aggiornamento

1. La Regione, per mezzo della competente struttura e compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio, organizza corsi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento di istruttori, periti-delegati tecnici per l'espletamento dei compiti di istruttoria e verifica demaniale; promuove ogni iniziativa finalizzata a diffondere la conoscenza, il rispetto e la partecipazione dei cittadini alla tutela dei demani civici.

Art. 9
Incarichi collegiali

1. L'incarico per l'espletamento delle operazioni demaniali può essere svolto collegialmente da più professionisti; in questo caso il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio; salvo quanto diversamente disposto nell'atto di incarico.

2. Il Comune può conferire l'incarico collegiale a più esperti laddove sussistano motivate ragioni legate alla complessità dell'incarico e/o alla necessaria specializzazione richiesta dalla natura dell'incarico stesso.

Art. 10
Doveri dell'istruttore e del perito-delegato tecnico

1. L'istruttore e/o perito-delegato tecnico nominato dal Comune svolge, di norma, le funzioni di accertamento e risponde del suo operato alle Amministrazioni interessate. Egli ha il dovere di fornire tempestiva informazione delle eventuali difficoltà riscontrate nell'espletamento dell'incarico al fine di pervenire alla conclusione dello stesso nel rispetto dei termini convenuti.

2. L'istruttore e/o perito-delegato tecnico rappresentano la Regione ed operano con imparzialità e correttezza nell'interesse della collettività e a salvaguardia dei diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni sulle terre civiche.

Art. 11
Cause di inconferibilità e incompatibilità

1. Non possono essere conferiti gli incarichi di cui all'art. 7 ai soggetti iscritti all'Elenco di cui all'articolo 2 che:

   a) esercitino funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Regione, il Comune o l'ente titolare dei diritti di uso civico che conferisce l'incarico, ovvero presso il comune in cui ricadono le terre oggetto delle operazioni peritali;

   b) si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Comune o dell'ente titolare dei diritti di uso civico che conferisce l'incarico, ovvero nei confronti del Comune in cui ricadono le terre oggetto delle operazioni peritali, anche con riferimento a situazioni del proprio nucleo familiare o rapporti di parentela entro il secondo grado;

   c) abbiano la residenza o svolgano la propria attività professionale nel Comune in cui sono situate le terre oggetto delle operazioni peritali, ovvero nel Comune che conferisce l'incarico.

L'insussistenza delle predette cause di inconferibilità e incompatibilità deve essere autocertificata dall'interessato preliminarmente al conferimento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12
Reintegra

1. Il perito-delegato tecnico, nell'espletamento delle operazioni di sistemazione demaniale, provvede a liquidare gli usi civici laddove ne ricorrano le condizioni e a segnalare alla Regione e al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico prescrivendo la reintegra al patrimonio collettivo delle parti di territorio che risultino illegittimamente possedute.

Art. 13
Durata dell'incarico peritale

1. L'incarico peritale non può essere conferito per una durata superiore ai cinque anni; qualora sia stato conferito inizialmente per un periodo inferiore, può essere prorogato fino al raggiungimento del predetto limite.

2. L'incarico affidato al perito-delegato tecnico si conclude con l'approvazione del progetto di sistemazione demaniale da parte della Giunta Regionale.

3. Competono al perito-delegato tecnico anche le successive operazioni di voltura catastale, registrazione e trascrizione degli atti di affrancazione, legittimazione, alienazione di terre che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvo-pastorale ove già autorizzati dalla Regione.

4. Nei territori per i quali la Regione ha autorizzato l'alienazione a seguito di assenso alla sdemanializzazione, le operazioni peritali si concludono solo dopo che tutti i possessori abbiano provveduto al pagamento al Comune del corrispettivo stabilito dal perito-delegato tecnico per la "intera superficie", quale risarcimento ai residenti per la superficie sottratta al demanio civico.

Art. 14
Verifica dei diritti

1. Compete al perito-delegato tecnico incaricato segnalare alla Regione e al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico, accertandone la causa e ricercando gli atti in base ai quali tali violazioni siano avvenute.

Art. 15
Gestione dei Beni

1. Il perito-delegato tecnico coadiuva il Comune nella redazione del ruolo delle rendite patrimoniali derivanti dall'uso dei privati delle terre civiche, nonché nella determinazione della rendita ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge Regionale n. 7/1998.

Art. 16
Attribuzioni competenze

1. In ossequio alle disposizioni in tema di separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, competono alla Giunta Regionale gli atti di autorizzazione alle sdemanializzazioni e/o le autorizzazioni all'alienazione di cui alla L.R. n. 7/1998 o al mutamento di destinazione di uso dei beni del demanio civico ed ogni altro atto a contenuto normativo, regolamentare, di programmazione e di indirizzo.

2. Rientrano nelle competenze delle strutture amministrative regionali gli atti di gestione afferenti a:

affrancazioni di terre private gravate da uso civico, legittimazioni, scioglimento di promiscuità sui parchi, atti inerenti alle espropriazioni.

Art. 17
Norme di prima applicazione

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento i soggetti già iscritti all'Elenco di cui al Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5 (Regolamento per la costituzione dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Definizioni dei compensi spettanti) alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti d'ufficio all'Elenco di cui all'articolo 1.

Art. 18
Abrogazioni

1. E' abrogato il Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5 "*Regolamento per la costituzione dell'elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Definizioni dei compensi spettanti*" e ogni eventuale disposizione incompatibile con il presente.

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, a seguito della sua definitiva approvazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 MAR. 2020 **EMILIANO**

REGIONE PUGLIA

ALL. A1

MODULO DI
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ISTRUTTORI E DEI PERITI-DELEGATI TECNICI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PERITALI PER LO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI DEMANIALI IN MATERIA DI USI CIVICI.

AL DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI

Pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A IL _____ A _____
RESIDENTE IN _____ CAP _____
INDIRIZZO STUDIO PROFESSIONALE _____
CODICE FISCALE _____ P.IVA _____
TELEFONO _____
PEC _____

chiede

di essere inserito/a nell'Elenco regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici per l'affidamento di incarichi peritali per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici.
A tal fine chiede l'iscrizione nella/e seguente/i Sezione/i dell'Elenco:
(*barrare solo la/le Sezioni che interessa/interessano*)

1. ☐ **Sezione tecnica: periti-delegati tecnici**
2. ☐ **Sezione storico-giuridica: istruttori**

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

dichiara sotto la propria responsabilità

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
c) l'assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;

d) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità professionale;
e) (se ricorre il caso) di essere iscritto all'Ordine/al Collegio di _____;
f) (se ricorre il caso) di non aver subito provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione;
g) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
h) di non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con la Regione Puglia come previste dall'ordinamento giuridico;
i) di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni fatto modificativo delle dichiarazioni rese con la presente domanda e di essere a conoscenza che la Regione potrà disporre la cancellazione dall'Elenco, ove le modifiche comportino tale effetto;
j) di riconoscere che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi peritali da parte della Regione o del Comune per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici;
k) di obbligarsi a rispettare, e far rispettare dai propri collaboratori, le vigenti disposizioni del Regolamento UE n. 2016/279 in materia di protezione dei dati personali in ordine ai fatti e atti di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione resa;
l) di autorizzare la Regione Puglia ad inviare comunicazioni all'indirizzo di pec sopra indicato e di accettare che tutte le comunicazioni e gli scambi abbiano luogo mediante l'utilizzo di posta elettronica e pec;
m) di aver preso conoscenza e accettare in maniera piena e incondizionata tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la costituzione dell'Elenco regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici e, in particolare, le disposizioni in materia di procedure di affidamento, di, durata massima e ipotesi di decadenza, di doveri connessi all'espletamento degli incarichi, di modalità di determinazione dei compensi, di sanzioni conseguenti ad errori e/o irregolarità nell'espletamento dell'incarico conferito;
n) di prestare, con la sottoscrizione della presente domanda, il consenso al trattamento dei dati personali.

Data _____

FIRMA (LEGGIBILE)

_____

Allega:
- fotocopia leggibile del documento d'identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo;
- (*in caso di rapporto di dipendenza con una pubblica Amministrazione*) nulla-osta all'iscrizione nell'Elenco rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
30.03.2020
11:06:10
UTC